



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3404 del 2019, proposto da

Carmela Mucherino, Giuseppina Acunzo, Rosalba Accardi, Loris Anglano, Giovanni Busacca, Angelo Del Russo, Maria Di Benedetto, Emilia Melatti, Concetta Sorrentino, Carmela De Simone, Rosa Barberi, Maria Ausilia Beneveni, Enrica Capodacqua, Ersilia Caputo, Giuliana Celante, Giuseppe Di Nunzio, Vincenza Ferrante, Danilo Gatto, Delviana Mancuso, Lucia Papini, Giovanni Taibi, Dolores Veschi, Francesca Spadoni, Antonella Benigni, Antonio Di Francesco Tiberi, Simonetta Adolfo, Lucia Gissona, Marianna Storelli, Gabriella Liberatore, Antonio Calogero, Roberta Longo, Daniela Torelli, Raffaella Battiloro, Giovanna Salato, Anna Maria Del Duca, Mariaelena Tosi, Angela Pratesi, Calogero Antonino Marrone, Stefania Iotti, Annamaria De Pace, Vitangela Galasso, Rita Andrenelli, Maria Trabucco, Antonella Cazzato, Michela Giuseppina Ambrosio, Pierluigi Mugellesi, Silvana Quintino, Roberto Formicola, Franca Antonella Elia, Renata Laraia, Francesca Cerami, Carmela Di Lillo, Giuseppa Giambirtone, Mara Laudonia, Giovanna Fioretto, Maria Grazia Capuzza, Chiara Sartori, Francesca Dattolo, Francesco Bologna, Lorella Matteoni, Laura Labonia, Antonietta Tschantret, Claudia Nacci, Francesca Nencioni, Rosa Pintaudi, Simonetta Girolama Tucci, Anna Ceres, Donata De Masi, Maria Pisaniello, Cinzia Corbi, Anna Rescigno, Concetta Gala, Fernanda Rossetti, Emily Florido, Teresa Torregrossa, Valentina Molignani, Raffaella Pasquali, Patrizia Mollica, Marzia Rizzato, Cristina Saliccia, Veruska Verratti, Maria Teresa Citto, Maria Gabriella Celia, Marcella Costanzo, Francesca Nardo', Elisabetta Poletto, Elisabetta Patrino, Marina Usala, Francesca Coluccio, Gabriella Paolucci, Rita Pasquini, Michela Filippi, Anna Gasparri, Pina Cochi, Luana Mancuso, Roberto Ventriglia, Luisanna Buratti, Carola Di Paolo, Stefania Forcellini, Aurora Mariani, Luigi Sinibaldi, Anella Di Santi, Cristiana Molignani, Maurizio Maroni, Angela Intermaggio, Maria Morelli, Anna Maria Pia Misiti, Roberto Arancio, Stefania Leonardi, Maria Immacolata Giannuzzi, Roberto Di Matteo, Daniela La Mattina, Ignazina Ienna, Carla Ortino, Barbara Danovaro, Luigia

Maria Rita Angela Giunta, Tiziana Terracciano, Paola Bruno, Anna Maria Scarfone, Filomena Sisca, Giovanna Lumare, Anna Tataranni, Isidora Manciangli, Antonella Parisi, Donatella De Rosa, Maria Soda, Oriana Mariastella Stefanizzi, Sandra Voltolini, Francesca Polidori, Flavio Mele, Alessandra Di Giovanni, Grazia Marabello, Claudia Corbisiero, Stefania Bellofiore, Giuliana Moretti, Cristina Bianchi, Teresa Cazzato, Francesca Falzini, Antonietta Di Genio, Giuseppina Fabbricini, Stefania Quaglia, Manola Aramini, Sonia Di Rosa, Adriana Bruno, Antonietta Iossa, Silvia Gallese, Clemente Del Giudice, Raffaella Rossi, Gabriella Fina, Paola Carmen Muci, Elisa Carra, Antonella Giannuzzi, Fabio Caporale, Paola Maiorano, Antonina Mazzara, Liliana Monetti, Giulio Pacifico, Antonella Pellegrino, Stefania Foggia, Salvatore Barbara, Maria Rosaria Iaccarino, Marzia Magnani, Katia Gargano, Maria Caterina Cavallo, Carmela D'Agostino, Maria Battaglia, Concetta Puccia, Caterina Orsini, Grazia Loperfido, Giuseppina Barra, Paola Vigorito, Immacolata Ingenito, Angela Scatigna, Anna Rita Serio, Cinzia Messineo, Elisa Scarciello, Maria Tiziana Vicidomini, Luca Calabrese, Mariateresa Insinga, Gilda De Caprio, Donatina De Caprio, Paola Arcangeli, Maria Celina Angelini, Marcello Sambataro, Mariangela Renaglia, Rocco Tabbi, Maria Rita Crocifissa Cavaleri, Maria Rosaria Panzera, Saveria Viviana Conti, Antonietta Esposito, Maria Laura Chellini, Maria Pia Grammatica, Maria Laura Cianciaruso, Giovanni Piccirella, Concetta Nicolosi, Eleonora Agostinelli, Miriam Scardino, Serafina Monaco, Anna Caterina Sardu, Filomena Crimaldi, Rosa Cinque, Tiziana Angelina Lanni, Sabrina Costantini, Carla Lavista, Filomena Rosano, Angela Maria Anna D'Arienzo, Rita D'Amico, Simona Arcuri, Paola Tommasoni, Eleonigia Perone, Patrizia Pica, Maria Letizia Ingargiola, Monica Marelli, Concetta Iuseppa Antonella Amato, Luigi Piscopo, Roberto Romagnoli, Paola , Simona Caramma, Enza Giglio, Rita Moretti, Teresa Rea, Vincenzo Chiarenza, Maria Teresa Giuliana, Carmen Silveria Maddalena, Concetta Rita Cardamone, Maria Camilla Vacchetti, Maria Elena Palmisano, Giuseppina Iossa, Ferdinando Scarfa, Concetta Maria Montana Lampo, Angela Passi, Angelina Coppola, Danila Giuppa, Nicola Palmiero, Maria Concetta Vitale, Ester Calo', Gabriella La Marca, Rita Di Persio, Maurizio Gagliardi, Caterina Ventrice, Rossana Gentilini, Serena Fosco, Teresa Saba, Rosario Giuseppe Campo, Giovanna Salito, Francesca Milena Pizzo, Daniela Rita Rizzuto, Giuseppina Bevilacqua, Valeria Maria Grazia Romano, Irene Antoniello, Raffaele Tricarico, Robertina Tantillo, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso dei ricorrenti, con***  
facoltà di estrarne copia ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, riformato dal D.Lgs n. 97/2016, di attuazione della legge n.124/2015, dei codici sorgente che hanno gestito e generato il software relativi allo svolgimento della prova scritta del concorso indetto con D.D.G. 1293/2017 – Selezione Dirigenti Scolastici;

E PER

L'ANNULLAMENTO

Dei provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, a firma della Dirigente preposto prot. 8729 del 4 marzo 2019 e prot. 8930 del 5 marzo 2019 (doc. 1; doc. 1.1) per mezzo dei quali il Ministero non ha concesso l'ostensione dei documenti richiesti fornendo una risposta non pertinente all'istanza di accesso agli atti avanzata dai ricorrenti in data 23 gennaio 2019 e reiterata l'8 marzo 2019, avente per oggetto l'accesso all'algoritmo di calcolo che ha gestito il software relativo alla prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici, ovvero nella parte in cui sono stati inviati documenti ed atti non richiesti e che non formavano oggetto della richiesta di accesso agli atti (doc. 2).

Di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di accedere (e quindi di annullare il relativo diniego) al codice sorgente ovvero all'algoritmo di calcolo del software che ha gestito le prove scritte del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici e del programma utilizzato in occasione della prova svolta in data 18.10.2018.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Il ricorso deve trovare accoglimento.

Com'è noto, l'art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso medesimo.

L'interesse che giustifica l'accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell'attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.

È poi giurisprudenza costante e condivisa quella per cui possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare

l'obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783).

È poi da rilevare che non si può <<prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell'attività amministrativa è definita come "livello essenziale...delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili", anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a "concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale", nonché alle "progressioni in carriera", di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)>> (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13).

Il carattere informatico del file e del relativo algoritmo non fa venire meno la pretesa di parte ricorrente, con la conseguenza che la relativa richiesta deve trovare accoglimento. Si rappresenta che il Cineca non è controinteressato in senso tecnico nel presente giudizio e la ricorrente risulta aver impugnato gli atti di diniego all'accesso.

Con riferimento all'interesse all'accesso lo stesso deve ritenersi esistente in considerazione della natura dei ricorrenti e dell'interesse a verificare eventuali malfunzionamenti dello stesso, mentre non si ritiene che il pregiudizio allegato da parte resistente in ordine alla futura utilizzabilità del codice costituisca un parametro di riferimento per la valutazione della richiesta di accesso.

In considerazione della novità e delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

## IL SEGRETARIO